

TI_GERICHTE 10.2002.35 vom 24. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.35_d20021024

FR: TI_GERICHTE 10.2002.35 du 24 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 10.2002.35 del 24 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.2003 10.2002.35

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.2003 10.2002.35

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.2003 10.2002.35

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 10.2002.35 Lugano, 5 febbraio 2003 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Chietti Soldati, vicecancelliera sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 20 dicembre 2002 presentata da _____ (patrocinato dall'avv. _____) riguardante la sentenza emanata il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidentium Rheinfelden) nella causa di divorzio fra l'istante e _____; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza del 24 ottobre 2002 il presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidentium Rheinfelden) ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a Dornach il _____ 1988 da _____ e _____, omologando la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dalle parti; che in tale accordo _____ dichiara di cedere al marito, in liquidazione del regime dei beni, la sua quota di comproprietà (un mezzo) sulla particella n. _____ RFD di _____ (abitazione con terreno annesso, 2268 m²), senza garanzia, il marito impegnandosi da parte sua ad assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile (dispositivo n. 6, clausole n. 12.3 e 12.4); che _____ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 dicembre 2002, la delibazione della citata sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere il trapasso della quota di comproprietà ancora intestata all'ex moglie nel registro fondiario; che con ordinanza del 30 dicembre 2002 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti al contraddittorio del 28 gennaio 2003, alle ore 14.15, avvertendole che in caso di mancata comparsa la sentenza sarebbe stata emanata sulla base degli atti; che con la medesima ordinanza il giudice delegato ha invitato l'istante a esibire, entro la data del contraddittorio, un estratto del registro fondiario relativo alla particella n. _____ RFD di _____; che il 9 gennaio 2003 l'istante ha prodotto fotocopia del documento richiesto, comunicando che nessuna delle parti si sarebbe presentata in tribunale; che, in effetti, l'udienza è andata deserta; e considerando in diritto: che secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate o giudicate in contumacia (lett. c); che le

clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio con cui _____ dichiara di cedere al marito la sua quota di comproprietà sulla particella n. _____ RFD di _____ e il marito dichiara, da parte sua, di assumere l'intero onere ipotecario gravante l'immobile sono i soli punti della sentenza confederata suscettibili di esecuzione nel Ticino; che le altre clausole della convenzione omologata dal presidente del tribunale con il dispositivo n. 6 della sentenza riguardano, invero, o la pronuncia del divorzio (trascritta d'ufficio nei relativi registri a cura delle autorità di stato civile: art. 130 n. 4 OSC) o altri accordi d'ordine patrimoniale senza rapporto con il Cantone; che la sentenza di divorzio ha acquisito forza di giudicato il 15 novembre 2002, come risulta dall'attestazione apposta il 5 dicembre successivo dal cancelliere del tribunale in calce all'esemplare della sentenza prodotta a questa Camera per la delibazione; che le parti constano essere state regolarmente citate in giudizio, la sentenza omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoposta al presidente del tribunale per l'approvazione; che sono date, ciò premesso, le condizioni cumulative dell'art. 510 lett. a e c CPC; che gli oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, la convenuta non essendosi opposta alla delibazione e non potendosi considerare "soccombente" nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC; che per gli stessi motivi non si giustifica di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che le clausole n. 12.3 e 12.4 della convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata con il dispositivo n. 6 della sentenza emanata fra le parti il 24 ottobre 2002 dal presidente del Tribunale di Rheinfelden (Gerichtspräsidium Rheinfelden) sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____; – _____.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.